

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@lnd.it</u> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u>



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 36/GST del 10 maggio 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 7/5/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 5/2023 SANT ANIELLO GRAGNANO - MEMORY GIACOMO CARACCIOLO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD Memory Giacomo Caracciolo, con il quale la reclamante impugnava la decisione arbitrale di non far disputare la gara in epigrafe per assenza della documentazione atta alla identificazione dei calciatori della società. La reclamante richiedeva la ripetizione della gara e dichiarava che l'assenza era stata dovuta a causa di forza maggiore, dovuta al blocco della circolazione sull'A3 per un incidente e che ha comportato la chiusura della autostrada con uscita obbligatoria a Torre del Greco, con conseguente sorgere di una coda di auto kilometrica lungo il percorso alternativo. Tale stato della circolazione ha impedito a parte della squadra nonché al loro " mister" di essere presente in orario sull'impianto per presentare i documenti atti al riconoscimento degli atleti, in suo possesso ; - rilevato che parte ricorrente non ha affatto provato le circostanze dedotte in reclamo e cioè che parte della squadra ed il loro " mister "di essere presente in orario sull'impianto per presentare i documenti atti al riconoscimento degli atleti, in suo possesso ; - rilevato che parte ricorrente non ha affatto provato le circostanze dedotte in reclamo e cioè che parte della squadra ed il loro " mister "si sarebbero trovate sul posto dell'incidente, che quest'ultimo avesse documenti di riconoscimento degli atleti e che egli stesso si trovasse sull'A3 al momento del blocco della circolazione ed , inoltre, a che ora si fosse creato il blocco della circolazione con uscita obbligatoria; - rilevato che parte ricorrente non ha depositato , unitamente al reclamo, alcuna documentazione rilasciata dagli organi competenti tipo Polizia di Stato, Carabinieri e della società proprietaria dell'autostrada A3 che avrebbe potuto giustificare la dedotta " causa di forza maggiore"; - visto l'art. 10 commi 1^ e 4^ lettera a) P.Q.M. a) rigetta il ricorso perché' non provato; b) infligge alla società ASD Memory Giacomo Caracciolo la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 a favore della società ASD Sant'Aniello Gragnano c) infligge alla società ASD Memory Giacomo Caracciolo un punto di penalizzazione in classifica; d) Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

II Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MEMORY GIACOMO CARACCIOLO vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

MEMORY GIACOMO CARACCIOLO 1 vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 8/5/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/5/2023 MICRI CALCIO - POL.MONTERUSCELLO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla POL. MONTERUSCELLO SSD A.R.L., con il quale la reclamante, sulla circostanza che la società ASD MICRI CALCIO aveva fatto partecipare alla gara di Coppa Campania U17 dell'8.5.23 il calciatore Cozzolino Valentino, nato il 24.8.2006, che non avrebbe dovuto partecipare in quanto sanzionato con una giornata di squalifica come si evinceva dal C.U. n. 96 del 4.5.23, pag. 1057, riflettente la medesima Coppa; - effettuati i necessari controlli presso d'Ufficio è risultato sia che effettivamente la società ASD MICRI CALCIO ha schierato nella gara, essendo stato nel corso della stessa soggetto a provvedimento disciplinare di ammonizione da parte del DDG, il calciatore Cozzolino Valentino, nato il 24.8.2006, e sia che il predetto non avrebbe dovuto partecipare in quanto soggetto della squalifica di una giornata come da C.U. n. 96 del 4.5.23, pag. 1057, riflettente la medesima Coppa; - effettuati i necessari controlli presso d'Ufficio è risultato sia che effettivamente la società ASD MICRI CALCIO ha schierato nella gara, essendo stato nel corso della stessa soggetto a provvedimento disciplinare di ammonizione da parte del DDG, il calciatore Cozzolino Valentino, nato il 24.8.2006, e sia che il predetto non avrebbe dovuto partecipare in quanto soggetto della squalifica di una giornata come da C.U. n. 96 del 4.5.23, pag. 1057,riflettente la medesima Coppa; P.Q.M.: a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 6\(^\) comma del C.G.S., infligge alla società ASD MICRI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, in favore della reclamante; b) infligge alla società ASD MICRI CALCIO l'ammenda di â,¬100,00; c) infligge la squalifica di n. 1 giornata al calciatore Cozzolino Valentino, in aggiunta a quella ancora da scontare; d) infligge l'inibizione fino al 17.05.23 al Sig. Di Noia Gennaro, dirigente accompagnatore della ASD MICRI CALCIO; e) dispone rimborsarsi alla reclamante l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante Società.

I provvedimenti disciplinari saranno pubblicati sul C.U. ordinario dell'11.05.2023

II Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MICRI CALCIO vedi delibera

AMMENDA

Euro 100,00 MICRI CALCIO vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/5/2023

DI NOIA GENNARO (MICRI CALCIO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COZZOLINO VALENTINO (MICRI CALCIO)

vedi delibera

Pubblicato in NAPOLI il 09 maggio 2023

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli